



INPS.HERMES.07/04/2009.0008017

Mittente

Sede

0005___/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito

Ufficio

Direzione

Messaggio N. **008017** del **07/04/2009 12.53.35**

Classifica Messaggio

Standard-010.010

Classificazione

Destinatari

Destinatari selezionati [544]: SEDI

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del gruppo Alitalia (decreti nn. 44416-44419 e 44550-44555 e proroghe conseguenti), con particolare riferimento al concorso delle prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria con altre prestazioni di carattere previdenziale. Rettifiche al messaggio n. 6865 del 26/03/2009, che il presente messaggio integralmente sostituisce

Testo**ALLE DIREZIONI REGIONALI
ALLE SEDI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI**

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del gruppo Alitalia (decreti nn. 44416-44419 e 44550-44555), con particolare riferimento al concorso delle prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria con altre prestazioni di carattere previdenziale. Rettifiche al messaggio n. 6865 del 26/03/2009, che il presente messaggio integralmente sostituisce.

1) Indennità di maternità

Come precisato con msg. n. 28449 del 23/12/2008, il c.d. personale di terra dipendente da imprese della navigazione aerea e marittima è assoggettato totalmente, quanto a contributi e prestazioni, al regime assicurativo dell'INPS.

Nel medesimo messaggio (ed a conferma dei criteri già esposti con circ. n. 152 del 7/7/1990), si è rammentato che **l'indennità di maternità prevale in ogni caso sul trattamento straordinario di integrazione salariale.**

La domanda di congedo di maternità o paternità va pertanto presentata

alla **Sede Inps territorialmente competente in base alla residenza abituale del lavoratore interessato**, mediante il modello (Mod.Mat. – cod.SR01) reperibile sul sito www.inps.it nell'apposita sezione "modulistica on line".

La domanda deve essere presentata possibilmente prima dell'inizio del periodo di congedo e, comunque, non oltre il termine annuale di prescrizione, decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo stesso. Entro il medesimo termine (prima, cioè, dell'inizio del periodo di congedo) copia della domanda va consegnata anche al datore di lavoro.

Accertata la sussistenza del diritto al congedo di maternità o paternità, l'Istituto procederà al **pagamento diretto della indennità economica correlativa in favore dei lavoratori il cui congedo abbia avuto inizio durante un periodo di trattamento di integrazione salariale**.

Laddove, viceversa, il congedo di maternità/paternità sia iniziato in data antecedente alla sospensione dell'attività lavorativa per CIGS, l'indennità di maternità/paternità è anticipata dal datore di lavoro, con successivo conguaglio dei contributi dallo stesso dovuti all'INPS, fino alla data della suddetta sospensione.

A decorrere dal 1° marzo 2009 l'Istituto procederà al pagamento diretto di tutti i suddetti trattamenti, siano essi iniziati in data antecedente l'inizio della sospensione dell'attività per CIG, ovvero in data successiva, secondo la procedura precedentemente esposta: domanda di maternità della dipendente alla sede INPS territorialmente competente e all'azienda in amministrazione straordinaria; l'azienda rilascerà alla dipendente il modello IND MAT compilato che la dipendente stessa consegnerà all'INPS per il pagamento dell'indennità.

Indennità di maternità in caso di passaggio da un rapporto di lavoro ad un altro.

Particolari disposizioni si applicano al caso di passaggio da un rapporto di lavoro all'altro.

Qualora la lavoratrice dipendente cessi dal rapporto di lavoro preesistente nel corso della fruizione del congedo di maternità, a far data dal giorno successivo alla cessazione del rapporto, il pagamento dell'indennità sarà effettuato direttamente dall'INPS sulla base della retribuzione del mese precedente l'inizio del congedo in esame. Tale pagamento diretto continuerà anche qualora, durante il periodo di fruizione del medesimo congedo, l'interessata inizi un nuovo rapporto di lavoro; in questo caso la retribuzione di riferimento resterà quella sulla base della quale era stata inizialmente valorizzata l'indennità.

Nella ipotesi sopra descritta non sarà invece configurabile alcun onere in

capo al datore di lavoro subentrante, in ragione del fatto che l'instaurazione del rapporto assicurativo previdenziale avviene in dipendenza dell'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa (anche di un solo giorno) con diritto alla relativa retribuzione.

Diverso il caso in cui il congedo di maternità inizi successivamente all'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, avendo la lavoratrice comunque svolto, seppur per un limitato periodo di tempo, attività lavorativa. In tal caso, considerata la sussistenza delle condizioni previste ai fini della valida instaurazione del rapporto assicurativo previdenziale (svolgimento di effettiva attività lavorativa retribuita), il trattamento economico di maternità sarà anticipato (art. 1, comma 1, del decreto legge 30.12.1979, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 29.02.1980, n. 33) dal nuovo datore di lavoro, tenuto ad assolvere l'obbligo contributivo, e commisurato alla retribuzione percepita nel periodo immediatamente antecedente all'inizio del congedo di maternità, ancorché ricadente nello stesso mese di inizio del congedo stesso.

2) Dichiarazioni per il diritto alle detrazioni d'imposta

Nel richiamare le istruzioni già diramate con mess. Hermes n° 16518 del 18 luglio 2008, si chiarisce che il dipendente fornirà all'azienda, all'inizio di ogni anno, il modello relativo alle detrazioni d'imposta da lavoro e per carichi familiari ed eventuali variazioni in corso d'anno. L'azienda trasmetterà i dati all'Istituto su apposito tracciato.

3) Cumulabilità delle integrazioni salariali con i trattamenti pensionistici

In base all'art. 7 del decreto-legge 22/12/1981 n. 791, convertito con modificazioni con L. 26/2/1982 n. 54 «il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti».

Conseguentemente le integrazioni salariali sono soggette alla medesima normativa che regola il cumulo pensione e redditi da lavoro. Si rinvia pertanto a quanto disposto con circolare n. 108 del 9 dicembre 2008.

Si ricorda tuttavia che, secondo quanto previsto dall'accordo riguardante le società in amministrazione straordinaria (Alitalia, Alitalia Express, Alitalia Servizi, Alitalia Airport e Volare), l'attivazione della CIGS è prevista "per un massimo di quattro anni e comunque non oltre la maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia". Le imprese provvederanno ad escludere i lavoratori che raggiungano tali

requisiti. Le sedi effettueranno tutte le verifiche opportune al fine di evitare la liquidazione dell'integrazione salariale (e della prestazione integrativa a carico del fondo di solidarietà per il trasporto aereo) a soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Si ricorda a tale scopo che, a seguito dell'introduzione delle finestre di uscita anche per i pensionamenti di vecchiaia, disposto a norma della legge n. 247/2007, la maturazione dei requisiti avviene non alla data di raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, bensì alla data di apertura della relativa finestra di uscita (messaggio n. 849 del 10 gennaio 2008).

4) Assegno per il nucleo familiare

Facendo seguito a quanto indicato nel messaggio 28449 del 23.12.2008 lett. C e lett. D p. 2, si ribadisce che dal 1° marzo 2009 il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare su integrazione salariale in corso di erogazione viene effettuato dall'INPS sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro.

Qualora il diritto all'ANF insorga dopo il 1° Marzo 2009, ovvero dopo tale data intervenga una variazione del nucleo, la richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata dal lavoratore al datore di lavoro che trasmetterà la variazione all'INPS, sede di Roma Eur, rispettivamente con il mod. ANF/DIP o con il mod. ANF/VAR, ai quali dovrà essere allegata la documentazione richiesta dalla vigente normativa a seconda delle condizioni che ricorrono.

Il rinnovo annuale (prossimo rinnovo 1° luglio 2009) dovrà anch'esso essere presentato all'azienda.

4.1) Pagamento degli arretrati

Come indicato dalla circ. n. 2837/1987, che dispone il pagamento diretto da parte della Sede INPS competente in relazione agli adempimenti contributivi e previdenziali dell'azienda per i lavoratori che richiedono l'ANF per i periodi pregressi di lavoro già svolto presso aziende ormai fallite o cessate, od in caso di comprovato inadempimento da parte dell'Azienda, **un lavoratore del Gruppo che intenda richiedere**, nei limiti della prescrizione quinquennale, **l'ANF per i periodi** di lavoro già svolto in azienda o sul trattamento di Cigs **antecedenti la data del 1 marzo 2009, dovrà presentare domanda di pagamento diretto, con il modulo ANF PREST, alla Sede INPS di Roma EUR**, allegando la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4.2) Pagamento al coniuge affidatario

Nel caso di richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'ANF ai sensi dell'art. 211 della legge n. 151/75, presentata dal coniuge del lavoratore affidatario dei figli in seguito a separazione o divorzio, in quanto unico titolare del diritto all'ANF per il nucleo, ove l'autorizzazione sia in corso di

validità alla data dell'1 marzo 2009, tale elemento dovrà essere indicato in modo specifico dal Gruppo aziendale alla Sede INPS di Roma Eur che effettuerà, secondo le vigenti modalità, il relativo pagamento al coniuge, disgiunto da quello dell'integrazione salariale erogata al lavoratore.

Nel caso di prima richiesta, ovvero di scadenza dell' autorizzazione successivamente al 1° marzo 2009, il coniuge affidatario presenterà domanda di autorizzazione al pagamento diretto alla Sede dell'INPS di Roma Eur, che provvederà alla conseguente erogazione della prestazione.

5) Patto di servizio

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell' articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 185/2008 (convertito con modificazioni con legge n. 2/2009), si ribadisce la **necessità che i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali di cui all'art. 1-bis, comma 1, decreto-legge n. 249/2004** (convertito con legge n. 291/2004) **sottoscrivano, presso i centri per l'impiego territorialmente competenti, apposito patto di servizio**, ai sensi dell' articolo 1-quinquies, comma 1-quinquies, del citato decreto-legge (inserito dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 134/2008). L' Istituto provvederà ad effettuare i controlli su tale adempimento.

6) Reingresso in cassa integrazione ex art. 2, comma 5 quater, della legge 27.10.2008 n° 166 – retribuzione di riferimento

In base alla norma su citata, «nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio».

Nel caso eccezionale rappresentato dalla norma in oggetto, il lavoratore che rientra in CIGS con la ditta destinataria delle integrazioni salariali ex art.1-bis D.L. 249/2004 (conv. in L. 291/2004) riprenderà a beneficiare delle integrazioni salariali così come erano state calcolate al momento di ammissione al trattamento. Base di calcolo sarà, cioè, l'ultima retribuzione percepita dalla ditta in CIGS ex art. 1-bis L. 291/04.

Il Direttore centrale
Ruggero Golino